



## Deliberazione del Consiglio Comunale n. 147 del 22/07/2021

- Estratto dal processo verbale -

**Oggetto: ATTO D'INDIRIZZO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE TALINI: "SUL RISPETTO DELLA PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA NEGLI ATTI E NELLE DICHIARAZIONI PROMANANTI DALLE ISTITUZIONI COMUNALI"LI".**

L'anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di Luglio, alle ore 9.02 nella residenza comunale di Livorno, nella sala delle adunanze e, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.L. 22 aprile 2021 in parziale videoconferenza mediante la piattaforma Webex Cisco, si è riunito, alla presenza del Presidente Pietro Caruso, il Consiglio Comunale, legalmente convocato, in seduta straordinaria.

Assiste il Segretario Generale Dr.ssa Maria Luisa Massai.

Partecipano alla seduta i Consiglieri sotto riportati, in presenza o in videoconferenza, come indicato a fianco di ciascuno di essi.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Come scrutatori vengono designati i sigg.: CARUSO PIETRO, SIMONI CINZIA, PANCIATICI PIETRO

Al momento della votazione risultano presenti i seguenti Consiglieri:

N.	Consigliere		N	Consigliere	
1	SALVETTI LUCA (**)	Presente	18	MARENGO CAROLINA	Assente
2	CARUSO PIETRO (*)	Presente	19	DI CRISTO ANGELO (**)	Presente
3	FENZI PAOLO (**)	Presente	20	TALINI MARCO (**)	Presente
4	BIANCHI ENRICO (**)	Presente	21	SIMONI CINZIA (*)	Presente
5	AGOSTINELLI ELEONORA (**)	Presente	22	ROMITI ANDREA (**)	Presente
6	FERRETTI VALERIO	Assente	23	VACCARO COSTANZA (**)	Presente
7	CECCHI FRANCESCA (**)	Presente	24	PACCIARDI GIULIA	Assente
8	SEMPLICI CECILIA (**)	Presente	25	GHIOZZI CARLO	Assente
9	GIRARDI FILIPPO (**)	Presente	26	DI LIBERTI GIANLUCA	Assente
10	LUCETTI CRISTINA (**)	Presente	27	PERINI ALESSANDRO (**)	Presente
11	TOMEI PIERO (**)	Presente	28	SORGENTE STELLA	Assente
12	TORNAR DANIELE (**)	Presente	29	VECCE LUCA	Assente
13	NASCA SALVATORE (**)	Presente	30	GRASSI LUCIA	Assente
14	SASSETTI IRENE (**)	Presente	31	BARALE VALENTINA (**)	Presente
15	CORNIGLIA MARINA (**)	Presente	32	PANCIATICI PIETRO (*)	Presente
16	MIRABELLI FEDERICO	Assente	33	TROTTA AURORA (**)	Presente
17	PRITONI FRANCESCA	Assente			

Totale Presenti: 23 [(\*) 3 in aula consiliare (\*\*) 20 in videoconferenza] Totale Assenti: 10

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che in data 21 aprile 2021 il Consigliere Talini ha presentato l'atto di indirizzo di seguito riportato:

*“Ogni paese civile prevede come fulcro del sistema processuale il principio che viene denominato, nelle varie costituzioni e convenzioni internazionali, come «presunzione di non colpevolezza», «considerazione di non colpevolezza».*

*Così è nella Costituzione italiana, giusta la specifica previsione dell'art. 27 co. 2 Cost.: “ ... L'imputato – ma a maggior ragione l'indagato ndr - non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”.*

*La presunzione di innocenza e il diritto a un equo processo sono sanciti negli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («CEDU»), nell'articolo 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici («ICCPR») e nell'articolo 11 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.*

*La Direttiva (Ue) 2016/343 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 9 marzo 2016 (11.3.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 65/7) sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, all'art. 3 prevede “Presunzione di innocenza. Gli Stati membri assicurano che agli indagati e imputati sia riconosciuta la presunzione di innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza.” All'art. 4, poi “Riferimenti in pubblico alla colpevolezza 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole. Ciò lascia impregiudicati gli atti della pubblica accusa volti a dimostrare la colpevolezza dell'indagato o imputato e le decisioni preliminari di natura procedurale adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità. 2. Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte le misure appropriate in caso di violazione dell'obbligo stabilito al paragrafo 1 del presente articolo di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli, in conformità con la presente direttiva, in particolare con l'articolo 10. 3. L'obbligo stabilito al paragrafo 1 di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli non impedisce alle autorità pubbliche di divulgare informazioni sui procedimenti penali, qualora ciò sia strettamente necessario per motivi connessi all'indagine penale o per l'interesse pubblico”.*

*Per «dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche» deve intendersi qualsiasi dichiarazione riconducibile a un reato e proveniente da un'autorità coinvolta nel procedimento penale che ha ad oggetto tale reato, quali le autorità giudiziarie, di polizia e altre autorità preposte all'applicazione della legge, o **da un'altra autorità pubblica**, quali ministri e altri **funzionari pubblici**, fermo restando che ciò lascia impregiudicato il diritto nazionale in materia di immunità. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero informare le autorità pubbliche dell'importanza di rispettare la presunzione di innocenza nel fornire o divulgare informazioni ai media, fatto salvo il diritto nazionale a tutela della libertà di stampa e dei media. delle conseguenze di una mancata comparizione e ciò nonostante non compaia in giudizio.*

*L'Italia non ha ancora recepito la Direttiva (Ue) 2016/343 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016. Tuttavia il recepimento sembra finalmente in fase avanzata posto che, con voto quasi unanime, la Camera, il 31 marzo scorso, ha approvato la legge di delegazione europea che, grazie ad un emendamento presentato, sembra, dall'Onorevole Costa, recepisce anche la Direttiva sopra ricordata, vecchia di cinque anni, che prescrive agli stati membri di rafforzare la presunzione di innocenza. La legge di delegazione europea, così modificata, dovrà tornare al senato dove potrebbe essere licenziata entro tempi ragionevoli.*

*Deve, comunque, osservarsi che la direttiva (UE) 2016/343, è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Europea, e che assegnava agli stati membri il termine del 1 aprile 2018 per l'emanazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa, con l'obbligo di informarne immediatamente la Commissione.*

*Si tratta, comunque di una direttiva del tipo self executing, in quanto riconosce alla persona un diritto soggettivo sufficientemente delineato e quindi suscettibile di verifica in relazione alle sue eventuali violazioni<sup>1</sup>.*

*E' stato giustamente osservato che «in un paese come il nostro, sempre più dominato dai mezzi di comunicazione di massa e da un'informazione non di rado di qualità scadente, è tuttavia preoccupante la tendenza a trasferire sotto le luci dei riflettori la complessità del diritto e del processo penale. Si tratta infatti di materie che mal si prestano alla semplificazione mediatica e sulle quali tuttavia, come pure è stato detto, tutti ritengono di poter dire la loro (un po' come nel calcio), nonostante pochi ne abbiano in realtà una conoscenza anche solo elementare (se non altro perchè il diritto e la procedura penale sono estranei ai programmi di insegnamento delle scuole primarie e secondarie)».*

---

<sup>1</sup>La responsabilità dello Stato per mancato recepimento di una direttiva comunitaria rappresenta una species del più ampio genus della responsabilità per violazione del diritto europeo. La ratio si ravvisa nella tutela del cittadino, che potrebbe subire una lesione a seguito del mancato recepimento di norme europee, che gli garantiscono determinati diritti e nell'attuazione del principio di effettività del diritto comunitario. La direttiva comunitaria è un atto adottato dalle Istituzioni comunitarie che non riveste carattere di generalità, non è direttamente applicabile e non è, di regola, immediatamente efficace. Unica eccezione è costituita dalla direttiva esecutiva o self-executing, che sancisce obblighi dal contenuto chiaro, preciso e incondizionato, tali da non lasciare margini di discrezionalità agli Stati e da non richiedere l'emanazione di ulteriori provvedimenti. La mancata, scorretta o incompleta trasposizione del predetto atto comunitario nell'ordinamento interno costituisce violazione del diritto europeo e configura responsabilità in capo allo Stato legislatore.

Essa trova la sua fonte normativa nell'art. 288 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e nelle disposizioni, che sanciscono il dovere di leale cooperazione tra gli Stati membri e il carattere vincolante degli atti normativi comunitari.

Nell'ipotesi di mancato recepimento di una direttiva comunitaria, lo Stato risponde nei confronti dell'Unione Europea per violazione del diritto comunitario e verso i soggetti lesi da tali violazioni sulla base del criterio dell'effetto utile delle norme europee. Nel primo caso, la Commissione Europea attiva una procedura d'infrazione, che può concludersi con una sentenza di inadempimento e la comminazione allo Stato da parte della Corte di Giustizia della sanzione pecuniaria ex art. 228 TFUE. Con riferimento al secondo caso, la giurisprudenza europea, con i leading cases Francovich (Corte giustizia UE, 19 novembre 1991, C-6/90 e C-9/90) e Brasserie du Pêcheur (Corte giustizia UE, 5 marzo 1996, C-46/93 e C-48/93) ha, segnatamente, riconosciuto per la prima volta l'obbligo risarcitorio in capo allo Stato membro e ne ha stabilito i presupposti di seguito indicati, estendendo il principio della responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario alle ipotesi di mancato rispetto di direttive con efficacia orizzontale e verticale: la direttiva deve attribuire ai privati specifici diritti, facilmente individuabili, al di là della natura immediatamente esecutiva della stessa; la violazione del diritto comunitario deve essere sufficientemente caratterizzata; deve sussistere un nesso di causalità tra la violazione perpetrata dallo Stato e il danno subito dal privato. Dunque, l'inosservanza della norma comunitaria comporta una reazione delle Istituzioni europee diretta a garantirne il rispetto e a tutelare il cittadino. La Corte di Giustizia con le cennate pronunzie riconosce un ruolo centrale ai giudici nazionali, cui compete l'attuazione del diritto europeo. Agli Stati membri viene affidata la definizione del giudice competente e delle modalità procedurali di risarcimento, che restano subordinate ai principi di effettività e di equivalenza, ovvero le condizioni stabilite dalla legislazioni nazionali in materia di risarcimento danni non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano reclami analoghi di natura interna e non devono essere congegnate in modo da rendere impossibile o estremamente difficile la richiesta di risarcimento. Il dibattito giurisprudenziale e dottrinale interno in ordine alla qualificazione della responsabilità dello Stato legislatore si può riassumere in due impostazioni, che fanno capo, segnatamente, alla teoria dualista e monista dell'integrazione. La prima sostiene che l'ordinamento comunitario e quello nazionale sono autonomi e separati. Pertanto, non è possibile qualificare come illecita la condotta del Legislatore per inosservanza dei vincoli europei. La seconda muove dall'integrazione tra i due sistemi, comunitario e nazionale, e riconduce la fattispecie in esame alla responsabilità ex art. 2043 c.c.

*Considerato che sempre più frequentemente nel discorso pubblico la giustizia penale assume un ruolo centrale, e che le stesse Autorità rappresentative degli Enti Locali sono intervistate o rendono dichiarazioni, ovvero intervengono pubblicamente sulla stampa quotidiana ovvero online.*

*Considerato, inoltre, che la Polizia Locale, in quanto istituzione cui è demandata anche la funzione di Polizia Giudiziaria, può essere chiamata a tenere conferenze stampa, ovvero a rendere pubbliche le notizie relative ad indagini penali.*

*Invita  
Il Sindaco e la Giunta*

*Ad adottare ogni provvedimento opportuno per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata con una sentenza che abbia raggiunto l'irrevocabilità, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da Autorità Pubbliche, ed in particolare dalle Istituzioni Comunali anche sulla stampa, ovvero nel corso di conferenze stampa, nonché negli atti che comunque promanano dall'Ente o dalle sue Articolazioni e dai suoi Uffici non presentino le persone soggette ad indagini penali ovvero imputate in procedimento penale come colpevoli.*

*A favorire, più in generale, la cultura dei diritti e delle garanzie così come previsto anche dal vigente Statuto Comunale”.*

considerato che il Presidente del Consiglio ha dato la parola al Consigliere Talini che ha illustrato i contenuti dell'atto di indirizzo da lui presentato;

rilevati i numerosi interventi dei Consiglieri, del Sindaco e dell'Assessore Lenzi nel corso della susseguente discussione;

considerato che:

- lo stesso Consigliere proponente Talini, nel corso della seduta consiliare, ha ritenuto di emendare l'atto sostituendo l'invito rivolto al Sindaco e alla Giunta con il seguente:

*“Ad adottare ogni provvedimento opportuno per raccomandare che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata con una sentenza che abbia raggiunto l'irrevocabilità, fermo restando le prerogative del Consiglio Comunale e dei singoli Consiglieri, le dichiarazioni pubbliche rilasciate dalle Istituzioni Comunali anche sulla stampa, ovvero nel corso di conferenze stampa, nonché negli atti che comunque promanano dall'Ente o dalle sue Articolazioni e dai suoi Uffici, non presentino le persone soggette ad indagini penali ovvero imputate in procedimento penale come colpevoli.*

*A favorire, più in generale, la cultura dei diritti e delle garanzie così come previsto anche dal vigente Statuto Comunale”.*

- al termine della discussione i Consiglieri Simoni, Barale, Tomei, Perini, Romiti e Talini hanno espresso le loro dichiarazioni di voto;
- al termine delle dichiarazioni di voto il Presidente ha invitato i componenti del Consiglio Comunale a procedere alla votazione – per appello nominale – dell'illustrato atto di indirizzo così come emendato;

ritenuto di rinviare per l'illustrazione nel dettaglio del predetto atto di indirizzo e per gli interventi dei Consiglieri, del Sindaco e dell'Assessore Lenzi al relativo file audio digitale, registrato per la finalità di cui all'art. 64 del Regolamento del Consiglio Comunale, conservato in apposito archivio, in formato non modificabile, presso l'Ufficio di Supporto del Consiglio Comunale;

visto l'esito della votazione riportato nella tabella allegata:

## DELIBERA

di approvare il seguente atto di indirizzo:

*“Ogni paese civile prevede come fulcro del sistema processuale il principio che viene denominato, nelle varie costituzioni e convenzioni internazionali, come «presunzione di non colpevolezza», «considerazione di non colpevolezza».*

*Così è nella Costituzione italiana, giusta la specifica previsione dell'art. 27 co. 2 Cost.: “ ... L'imputato – ma a maggior ragione l'indagato ndr - non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”.*

*La presunzione di innocenza e il diritto a un equo processo sono sanciti negli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («CEDU»), nell'articolo 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici («ICCPR») e nell'articolo 11 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.*

*La Direttiva (Ue) 2016/343 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 9 marzo 2016 (11.3.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 65/7) sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, all'art. 3 prevede “Presunzione di innocenza. Gli Stati membri assicurano che agli indagati e imputati sia riconosciuta la presunzione di innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza.” All'art. 4, poi “Riferimenti in pubblico alla colpevolezza 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole. Ciò lascia impregiudicati gli atti della pubblica accusa volti a dimostrare la colpevolezza dell'indagato o imputato e le decisioni preliminari di natura procedurale adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità. 2. Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte le misure appropriate in caso di violazione dell'obbligo stabilito al paragrafo 1 del presente articolo di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli, in conformità con la presente direttiva, in particolare con l'articolo 10. 3. L'obbligo stabilito al paragrafo 1 di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli non impedisce alle autorità pubbliche di divulgare informazioni sui procedimenti penali, qualora ciò sia strettamente necessario per motivi connessi all'indagine penale o per l'interesse pubblico”.*

*Per «dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche» deve intendersi qualsiasi dichiarazione riconducibile a un reato e proveniente da un'autorità coinvolta nel procedimento penale che ha ad oggetto tale reato, quali le autorità giudiziarie, di polizia e altre autorità preposte all'applicazione della legge, o da **un'altra autorità pubblica**, quali ministri e altri **funzionari pubblici**, fermo restando che ciò lascia impregiudicato il diritto nazionale in materia di immunità. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero informare le autorità pubbliche dell'importanza di rispettare la presunzione di innocenza nel fornire o divulgare informazioni ai media, fatto salvo il diritto nazionale a tutela della libertà di stampa e dei media. delle conseguenze di una mancata comparizione e ciò nonostante non compaia in giudizio.*

*L'Italia non ha ancora recepito la Direttiva (Ue) 2016/343 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016. Tuttavia il recepimento sembra finalmente in fase avanzata posto che, con voto quasi unanime, la Camera, il 31 marzo scorso, ha approvato la legge di delegazione europea che, grazie ad un emendamento presentato, sembra, dall'Onorevole Costa, recepisce anche la Direttiva sopra ricordata, vecchia di cinque anni, che prescrive agli stati membri di rafforzare la presunzione di innocenza. La legge di delegazione europea, così modificata, dovrà tornare al senato dove potrebbe essere licenziata entro tempi ragionevoli.*

*Deve, comunque, osservarsi che la direttiva (UE) 2016/343, è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Europea, e che assegnava agli stati membri il termine del 1 aprile 2018 per l'emanazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa, con l'obbligo di informarne immediatamente la Commissione.*

*Si tratta, comunque di una direttiva del tipo self executing, in quanto riconosce alla persona un diritto soggettivo sufficientemente delineato e quindi suscettibile di verifica in relazione alle sue eventuali violazioni<sup>2</sup>.*

*E' stato giustamente osservato che «in un paese come il nostro, sempre più dominato dai mezzi di comunicazione di massa e da un'informazione non di rado di qualità scadente, è tuttavia preoccupante la tendenza a trasferire sotto le luci dei riflettori la complessità del diritto e del processo penale. Si tratta infatti di materie che mal si prestano alla semplificazione mediatica e sulle quali tuttavia, come pure è stato detto, tutti ritengono di poter dire la loro (un po' come nel calcio), nonostante pochi ne abbiano in realtà una conoscenza anche solo elementare (se non altro perchè il diritto e la procedura penale sono estranei ai programmi di insegnamento delle scuole primarie e secondarie)».*

---

<sup>2</sup>La responsabilità dello Stato per mancato recepimento di una direttiva comunitaria rappresenta una species del più ampio genus della responsabilità per violazione del diritto europeo. La ratio si ravvisa nella tutela del cittadino, che potrebbe subire una lesione a seguito del mancato recepimento di norme europee, che gli garantiscono determinati diritti e nell'attuazione del principio di effettività del diritto comunitario. La direttiva comunitaria è un atto adottato dalle Istituzioni comunitarie che non riveste carattere di generalità, non è direttamente applicabile e non è, di regola, immediatamente efficace. Unica eccezione è costituita dalla direttiva esecutiva o self-executing, che sancisce obblighi dal contenuto chiaro, preciso e incondizionato, tali da non lasciare margini di discrezionalità agli Stati e da non richiedere l'emanazione di ulteriori provvedimenti. La mancata, scorretta o incompleta trasposizione del predetto atto comunitario nell'ordinamento interno costituisce violazione del diritto europeo e configura responsabilità in capo allo Stato legislatore.

Essa trova la sua fonte normativa nell'art. 288 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e nelle disposizioni, che sanciscono il dovere di leale cooperazione tra gli Stati membri e il carattere vincolante degli atti normativi comunitari.

Nell'ipotesi di mancato recepimento di una direttiva comunitaria, lo Stato risponde nei confronti dell'Unione Europea per violazione del diritto comunitario e verso i soggetti lesi da tali violazioni sulla base del criterio dell'effetto utile delle norme europee. Nel primo caso, la Commissione Europea attiva una procedura d'infrazione, che può concludersi con una sentenza di inadempimento e la comminazione allo Stato da parte della Corte di Giustizia della sanzione pecuniaria ex art. 228 TFUE. Con riferimento al secondo caso, la giurisprudenza europea, con i leading cases Francovich (Corte giustizia UE, 19 novembre 1991, C-6/90 e C-9/90) e Brasserie du Pêcheur (Corte giustizia UE, 5 marzo 1996, C-46/93 e C-48/93) ha, segnatamente, riconosciuto per la prima volta l'obbligo risarcitorio in capo allo Stato membro e ne ha stabilito i presupposti di seguito indicati, estendendo il principio della responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario alle ipotesi di mancato rispetto di direttive con efficacia orizzontale e verticale: la direttiva deve attribuire ai privati specifici diritti, facilmente individuabili, al di là della natura immediatamente esecutiva della stessa; la violazione del diritto comunitario deve essere sufficientemente caratterizzata; deve sussistere un nesso di causalità tra la violazione perpetrata dallo Stato e il danno subito dal privato. Dunque, l'inosservanza della norma comunitaria comporta una reazione delle Istituzioni europee diretta a garantirne il rispetto e a tutelare il cittadino. La Corte di Giustizia con le cennate pronunzie riconosce un ruolo centrale ai giudici nazionali, cui compete l'attuazione del diritto europeo. Agli Stati membri viene affidata la definizione del giudice competente e delle modalità procedurali di risarcimento, che restano subordinate ai principi di effettività e di equivalenza, ovvero le condizioni stabilite dalla legislazioni nazionali in materia di risarcimento danni non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano reclami analoghi di natura interna e non devono essere congegnate in modo da rendere impossibile o estremamente difficile la richiesta di risarcimento. Il dibattito giurisprudenziale e dottrinale interno in ordine alla qualificazione della responsabilità dello Stato legislatore si può riassumere in due impostazioni, che fanno capo, segnatamente, alla teoria dualista e monista dell'integrazione. La prima sostiene che l'ordinamento comunitario e quello nazionale sono autonomi e separati. Pertanto, non è possibile qualificare come illecita la condotta del Legislatore per inosservanza dei vincoli europei. La seconda muove dall'integrazione tra i due sistemi, comunitario e nazionale, e riconduce la fattispecie in esame alla responsabilità ex art. 2043 c.c.

*Considerato che sempre più frequentemente nel discorso pubblico la giustizia penale assume un ruolo centrale, e che le stesse Autorità rappresentative degli Enti Locali sono intervistate o rendono dichiarazioni, ovvero intervengono pubblicamente sulla stampa quotidiana ovvero online.*

*Considerato, inoltre, che la Polizia Locale, in quanto istituzione cui è demandata anche la funzione di Polizia Giudiziaria, può essere chiamata a tenere conferenze stampa, ovvero a rendere pubbliche le notizie relative ad indagini penali.*

*Invita  
Il Sindaco e la Giunta*

*Ad adottare ogni provvedimento opportuno per raccomandare che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata con una sentenza che abbia raggiunto l'irrevocabilità, fermo restando le prerogative del Consiglio Comunale e dei singoli Consiglieri, le dichiarazioni pubbliche rilasciate dalle Istituzioni Comunali anche sulla stampa, ovvero nel corso di conferenze stampa, nonché negli atti che comunque promanino dall'Ente o dalle sue Articolazioni e dai suoi Uffici, non presentino le persone soggette ad indagini penali ovvero imputate in procedimento penale come colpevoli.*

*A favorire, più in generale, la cultura dei diritti e delle garanzie così come previsto anche dal vigente Statuto Comunale”.*

La votazione riporta il seguente risultato :

N.	Consigliere		N	Consigliere	
1	SALVETTI LUCA	Favorevole	18	MARENGO CAROLINA	Assente
2	CARUSO PIETRO	Astenuto	19	DI CRISTO ANGELO	Favorevole
3	FENZI PAOLO	Favorevole	20	TALINI MARCO	Favorevole
4	BIANCHI ENRICO	Favorevole	21	SIMONI CINZIA	Favorevole
5	AGOSTINELLI ELEONORA	Favorevole	22	ROMITI ANDREA	Contrario
6	FERRETTI VALERIO	Assente	23	VACCARO COSTANZA	Contrario
7	CECCHI FRANCESCA	Favorevole	24	PACCIARDI GIULIA	Assente
8	SEMPLICI CECILIA	Favorevole	25	GHIOZZI CARLO	Assente
9	GIRARDI FILIPPO	Favorevole	26	DI LIBERTI GIANLUCA	Assente
10	LUCETTI CRISTINA	Favorevole	27	PERINI ALESSANDRO	Contrario
11	TOMEI PIERO	Favorevole	28	SORGENTE STELLA	Assente
12	TORNAR DANIELE	Favorevole	29	VECCE LUCA	Assente
13	NASCA SALVATORE	Favorevole	30	GRASSI LUCIA	Assente
14	SASSETTI IRENE	Favorevole	31	BARALE VALENTINA	Contrario
15	CORNIGLIA MARINA	Favorevole	32	PANCIATICI PIETRO	Contrario
16	MIRABELLI FEDERICO	Assente	33	TROTTA AURORA	Favorevole
17	PRITONI FRANCESCA	Assente			

Totale Votanti: 22

Totale Favorevoli: 17

Totale Contrari: 5

Totale Astenuti: 1

E pertanto, con il risultato di cui sopra – accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori – l'atto di indirizzo relativo all'oggetto è approvato.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente:

Il Presidente del Consiglio  
Pietro Caruso

Il Segretario Generale  
Maria Luisa Massai

## Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 7701a6473da1cac152e3b34fb6c433973fa3b9e9a90218a39ae671f2f0e3cc58

### Firme digitali presenti nel documento originale

PIETRO CARUSO

MARIA LUISA MASSAI

### Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Delibera di Consiglio N.147/2021

Data: 22/07/2021

Oggetto: ATTO D'INDIRIZZO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE TALINI: "SUL RISPETTO DELLA PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA NEGLI ATTI E NELLE DICHIARAZIONI PROMANANTI DALLE ISTITUZIONI COMUNALI"



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: [http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=b55e8449cf05d684\\_p7m&auth=1](http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=b55e8449cf05d684_p7m&auth=1)

ID: b55e8449cf05d684